



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

QUATTORDICESIMA RIUNIONE – 5 NOVEMBRE 2014 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 53

D. Stiamo analizzando la dimensione della società ALFA partecipata al 99,9% dalla società BETA, le cui azioni sono costituite in pegno a favore di una banca creditrice.

Nel caso specifico i diritti di voto in assemblea sono mantenuti dalla società BETA (controllante - datore di pegno), salvo il caso in cui la stessa BETA decada dal beneficio del termine e/o risoluzione e/o recesso relativo al contratto di finanziamento garantito. In quest'ultimo caso la banca acquisirebbe la facoltà di esercitare i diritti di voto e la distribuzione dei dividendi.

Ai fini della dimensione aziendale, ai dati della società ALFA si sommano soltanto i dati della società BETA o anche quelli della banca detentrica del pegno (rif. d.m. 18 aprile 2005, art. 3, comma 5, lettera c), e quesito n. 35 del 25 novembre 2011 Commissione per la determinazione della dimensione aziendale / MiSE)? **(CREDITO EMILIANO – 14[^] RIUNIONE – 05/11/2014) (PEGNO DI AZIONI E QUOTE)**

D. Ci riferiamo al parere n. 35 di cui alla settima riunione della Commissione per la determinazione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, afferente alla costituzione di pegno dell'intera quota sociale di un'azienda. Nel merito, ci troviamo in una situazione nella quale un'azienda nostra cliente che ha presentato alla nostra Banca domanda di agevolazione creditizia, ha costituito in pegno l'intero patrimonio sociale.

Nell'atto di pegno, in deroga parziale all'art. 2352, primo comma, del codice civile, l'azienda costituente si è riservata l'esercizio del diritto di voto, fatti salvi alcuni casi (inadempimento del costituente il pegno o delibera assembleare che, a giudizio del creditore pignoratorio, possa pregiudicare le proprie ragioni creditizie a fronte delle quali beneficia della garanzia reale). In detti casi, i diritti di voto sarebbero esercitati dal creditore pignoratorio.

Precisato quanto sopra, siamo a chiedere se, oltre all'atto di costituzione del pegno, è ritenuto sufficiente, ai fini della determinazione della dimensione aziendale di impresa, acquisire una dichiarazione del creditore pignoratorio attestante se a tutto l'ultimo esercizio contabile chiuso da parte del costituente il pegno ha usufruito oppure no della facoltà di esercitare i diritti di voto. **(BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – 14[^] RIUNIONE – 05/11/2014) (PEGNO DI AZIONI E QUOTE)**

R. *Al fine di valutare in modo più appropriato la reale dimensione delle imprese, in particolare nei casi in cui le singole entità giuridicamente autonome si inseriscono all'interno di gruppi (cfr. considerando 9 della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003,*



2003/361/CE), la disciplina comunitaria attribuisce uno specifico rilievo ai rapporti tra imprese. Questi rapporti assumono le forme dell'associazione e del collegamento e sono individuati sulla base di una serie di parametri, tra cui la detenzione di quote di capitale e la spettanza di diritti di voto (cfr. articolo 3 dell'allegato alla predetta Raccomandazione).

Alla luce dei suddetti principi devono essere valutati i rapporti tra imprese anche nel caso di costituzione di pegno su azioni. Il principio base al fine di individuare i rapporti di associazione/collegamento tra imprese deve essere sempre quello di verificare a chi spetti strutturalmente il diritto di voto. Nel caso in cui il diritto di voto venga ad essere attribuito al creditore pignoratizio, si deve valutare se concretamente questa attribuzione sia indice di una modificazione della natura dimensionale della società le cui azioni sono attribuite in pegno, attraverso il suo ingresso in una nuova realtà di gruppo, e non sia invece il mero effetto giuridico dell'attivazione della garanzia reale.

Nel caso in cui quindi una società A è controllata da altra società B e quest'ultima costituisce in pegno le proprie azioni di A alla banca creditrice mantenendo i diritti di voto, il rapporto di collegamento rilevante ai fini della dimensione aziendale è comunque quello tra la società A e la società B, anche se il diritto di voto potrebbe spostarsi, in alcune circostanze, sul creditore pignoratizio al verificarsi di un evento relativo al contratto di finanziamento (decadenza da beneficio del termine, risoluzione, recesso). In questo caso, infatti, il diritto di voto spetta strutturalmente alla società B e la modifica della titolarità del diritto di voto appare del tutto eventuale e strettamente funzionale a tutelare le ragioni del credito, senza che la società le cui azioni sono costituite in pegno entri nel gruppo bancario.

Analoga soluzione merita la questione della costituzione di pegno in cui il debitore datore di pegno conserva l'esercizio del diritto di voto, fatte salve le ipotesi di inadempimento del debitore ovvero di delibera che a giudizio della banca/creditore pignoratizio possano pregiudicare le sue ragioni. Anche in questo caso il possibile esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio è strettamente funzionale a tutelare le ragioni del credito, senza che la società le cui azioni sono costituite in pegno entri nel gruppo bancario.

N. 54

D. Si chiede se è possibile escludere le “associate” e le “collegate” nell'ipotesi di Società consortili a valle di ATI aggiudicatarie di gare di appalto. Si precisa che le partecipazioni in questione sono temporanee e finalizzate a un singolo lavoro di appalto. **(ICCREA HOLDING – 14^A RIUNIONE – 05/11/2014) (RAPPORTI ASSOCIATIVI TRA IMPRESE PER PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO)**

D. Si sottopone alla Commissione, in relazione all'applicazione del D.M. 18/04/2005, art. 3, commi 3 e 4, la seguente fattispecie.

La società A (richiedente l'agevolazione) è interamente detenuta da persone fisiche, le quali non hanno nessuna altra partecipazione in imprese che siano rilevanti ai fini dimensionali.

La società A detiene una partecipazione con una quota del 31% nella società B – Società consortile a responsabilità limitata. La società B rappresenta un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ed è costituita da:

- Società A (richiedente l'agevolazione), quota 31%;
- Società C, quota 18%;
- Società D, quota 51%.

La Società D, che detiene la maggioranza delle quote (e dei diritti di voto) della Società B, è una grande impresa e redige il bilancio consolidato. Dalla lettura del documento emerge che alcune



società controllate (tra le quali B), sono state escluse dal consolidamento in quanto la loro inclusione sarebbe irrilevante per la chiarezza del bilancio consolidato stesso.

Le Società A (richiedente l'agevolazione), C e D non sono collegate tra di loro. L'unico rapporto in comune che hanno è rappresentato dalla partecipazione "ai Raggruppamenti temporanei di imprese" tramite la società B, mediante la quale ottengono la concessione degli appalti.

Ciò detto, considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.M. 18/04/2005, ai fini della valutazione della dimensione aziendale, ai dati degli occupati, del fatturato e del totale attivo dell'impresa richiedente devono essere sommati, quota parte, i dati dell'impresa B associata (che nel caso specifico è pari al 31%), si chiede se, tenuto conto del fatto che:

1. le Società A e D non sono collegate;
2. la Società B – Società consortile a responsabilità limitata (associata ad A) rappresenta un "Raggruppamento temporaneo di imprese",

i dati da prendere in considerazione (al 31%) sono quelli della sola Società B, oppure se devono essere presi in considerazione anche i dati del bilancio consolidato della Società D in quanto controllante dell'impresa B. **(BANCA CARIME – 14^a RIUNIONE – 05/11/2014) (RAPPORTI ASSOCIATIVI TRA IMPRESE PER PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO)**

R. Nel valutare la dimensione dell'impresa si pone il problema del rilievo da attribuire a quelle forme associative tra imprese che sono dirette alla partecipazione ed esecuzione di gare d'appalto. Una prima forma è quella dei "consorzi stabili", che possono essere costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 36 del codice degli appalti. Si tratta di una forma di aggregazione tra imprese che costituisce un autonomo soggetto giuridico dotato di una propria soggettività, nella quale le imprese consorziate si impegnano ad operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a cinque anni. Per quanto riguarda l'esecuzione delle commesse, questa forma di consorzi può decidere di eseguire in proprio i lavori oppure affidarli a una o più delle imprese consorziate senza che ciò costituisca un nuovo appalto o subappalto.

Le società che partecipano a questa forma di società consortili devono considerare la loro partecipazione nelle società consortili in modo analogo a come considerano una partecipazione in una normale società. Se quindi la quota di partecipazione determina un rapporto di associazione o un rapporto di collegamento dovranno sommare ai propri dati quelli del consorzio associato o collegato.

Poiché questa forma giuridica è diretta a consentire la partecipazione e l'esecuzione di appalti pubblici in forma associata tra le imprese partecipanti senza configurare la creazione di nuovi gruppi d'impresa, si deve ritenere che la società che partecipa alla società consortile in misura tale da configurare un rapporto di associazione o collegamento non debba sommare ai dati della società consortile anche i dati delle altre imprese partecipanti alla società consortile medesima. L'attenzione alla dimensione allargata dell'impresa è infatti diretta a valutare la reale dimensione delle imprese, in particolare nei casi in cui le singole entità giuridicamente autonome si inseriscano all'interno di gruppi o comunque presentino partecipazioni significative che incidono sulla loro dimensione economica (cfr. considerando 9 della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003).

N. 55

D. Al fine di determinare la dimensione della società A, si fa presente che la società:

- è controllata, al 53,44%, dalla società B;
- detiene, tra l'altro, una partecipazione del 25% nella società consortile a r.l. C che si occupa dell'esecuzione di un appalto. Altri soci di tale iniziativa sono la società D e la società E;



- detiene una partecipazione del 58,52% nella società consortile a r.l. **F**, ove il restante 41,48% è detenuto dalla società **G**.

Tra la società **A** e le società **D**, **E** e **G** non sussiste alcun legame partecipativo, né interessenza che derivi da rapporti contrattuali e/o situazioni di fatto.

Si chiede, in particolare, se i dati dimensionali delle società che, unitamente alla società **A**, partecipano, in qualità di soci, a determinate iniziative debbano essere assunti ai fini del computo della dimensione di **A**. Trattasi, nello specifico, dei soci delle società consortili sopra indicate **D** ed **E**, che detengono partecipazioni nella società consortile a r.l. **C**, e della società **G** che detiene il 41,48% della società consortile a r.l. **F**.

In base alle definizioni di cui all'art. 3 del D.M. 18 aprile 2005 Ministero delle attività produttive, si ritiene che:

- considerato che la società **A** (richiedente l'agevolazione) detiene il 25% della società consortile a r.l. **C**, quest'ultima sia qualificabile come impresa associata della società **A** ai sensi del comma 3 del richiamato art. 3 del D.M. 18/04/2005;
- considerato che la società **A** detiene il 58,52% della società consortile a r.l. **F**, quest'ultima, sia qualificabile come impresa collegata della società **A** ai sensi del comma 5 del richiamato dell'art. 3 del D.M. 18/04/2005;
- la società **A** sia, a sua volta, società collegata della controllante società **B**.

Definito, dunque, il perimetro di riferimento, occorre ora considerare, ai fini del computo dimensionale, le previsioni ex art. 3, comma 6, del più volte citato D.M. 18/04/2005. Tale norma, dispone che:

1. nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione (la società **A**) sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese;
2. devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali *imprese associate alle imprese collegate* – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

Con riguardo al punto sub 1), la società **A** come detto, è, ai sensi del D.M. citato, società collegata della società **B** e, a sua volta, ha un rapporto di collegamento con la società consortile a r.l. **F** di cui detiene il 58,52%. Atteso che il bilancio consolidato non viene redatto (sussistendo cause di esclusione), si ritiene che il computo richiesto debba includere, interamente, i dati (occupati, fatturato o totale bilancio):

- della società **B**;
- della società **A** (richiedente l'agevolazione);
- della società consortile a r.l. **F**.

La società **G** va esclusa in quanto non si configura come collegata della società **A** ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. citato.

Con riguardo al punto sub 2), va evidenziato che la norma richiede di aggiungere ai dati sub 1), in misura proporzionale, quelli delle *imprese associate alle imprese collegate*, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime. Nel caso di specie le collegate della richiedente **A** sono, come detto, la società **B** (a monte) e la società consortile a r.l. **F** (a valle); occorre, quindi, individuare le imprese associate di tali collegate, vale a dire le imprese nelle quali la società **B** e la società consortile a r.l. **F** detengono “il 25% o più del capitale o dei diritti di voto” (comma 3, art. cit.). Orbene, le menzionate società (collegate della società **A**) non detengono partecipazioni in imprese qualificabili come associate ai sensi del D.M. in esame. Infatti, la società **B** ha come unica partecipazione quella



nella società **A** (53,44%), mentre la società consortile a r.l. **F** non detiene partecipazioni. Si ritiene quindi che, ai fini del computo dimensionale, non debbano essere considerati dati ulteriori rispetto a quelli delle società, collegate della società **A**, considerate sub 1).

Non si ritiene invece che nel suddetto computo debbano rientrare i dati della società **G**, giacché tale impresa:

- è terza e indipendente rispetto alla richiedente società **A**;
- non è collegata della società **A** ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 18/04/2005;
- non è associata della collegata società **B** ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. citato, giacché la società **B** non detiene, in detta società, "il 25% o più del capitale o dei diritti di voto";
- non è associata della collegata società consortile a r.l. **F** ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. citato, giacché la società consortile a r.l. **F** non detiene, in detta società, "il 25% o più del capitale o dei diritti di voto".

Si ritiene che la considerazione che la società **G** non possa e non debba rientrare nel computo di cui si discute sia acclarata, indirettamente, anche dal più volte citato art. 3, quando al comma 6 riferisce che in luogo dei dati puntuali delle imprese da includere nel computo possono essere assunti anche i dati rivenienti dal bilancio consolidato. Orbene, la società **G** mai – *rebus sic stantibus* – potrebbe essere attratta al consolidato della società **A** (con riferimento al punto sub 1) o della società **B** (con riferimento al punto sub 2), giacché trattasi di impresa sulla quale le predette società, non solo non hanno influenza dominante-controllo (requisito richiesto dai principi OIC, e anche IFRS, per il consolidamento), ma che è assolutamente estranea alle stesse ed è parte assolutamente indipendente. **(UNINDUSTRIA ROMA – FROSINONE – LATINA – RIETI - VITERBO – 14^ RIUNIONE – 05/11/2014) (PARTECIPAZIONE A SOCIETA' CONSORTILI)**

R. *Nel valutare la dimensione dell'impresa si pone il problema del rilievo da attribuire alla partecipazione a società consortili.*

Le società che partecipano a società consortili devono considerare la loro partecipazione nelle società consortili in modo analogo a come considerano una partecipazione in una normale società. Se quindi la quota di partecipazione determina un rapporto di associazione o un rapporto di collegamento dovranno sommare ai propri dati quelli del consorzio associato o collegato.

Le società consortili sono entità aventi scopo consortile e cioè organizzazioni comuni tra imprenditori per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Si tratta in sostanza di strumenti giuridici funzionali a realizzare forme di collaborazione tra imprese senza configurare la creazione di nuovi gruppi d'impresa. Si deve ritenere quindi che la società che partecipa alla società consortile in misura tale da configurare un rapporto di associazione o collegamento non debba sommare ai dati della società consortile anche i dati delle altre imprese partecipanti alla medesima società. L'attenzione alla dimensione allargata dell'impresa è infatti diretta a valutare la reale dimensione delle imprese, in particolare nei casi in cui le singole entità giuridicamente autonome si inseriscano all'interno di gruppi o comunque presentino partecipazioni significative che incidono sulla loro dimensione economica (cfr. considerando 9 della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003).